

Giuseppe Rigobello*

LA DIMENSIONE CULTURALE
NELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.
ITINERARI COSTITUZIONALI TRA ITALIA E SPAGNA

SOMMARIO: 1. L'ambiente come operazione culturale. – 2. La natura come costruzione culturale nella tradizione giuridica occidentale. – 3. Ambiente e cultura nel panorama sovranazionale. La cornice UNESCO. – 4. Il paesaggio come incontro tra natura e cultura. – 5. Le prime forme di tutela della natura in Italia e Spagna. La natura come patrimonio culturale. – 5.1. L'esperienza italiana. – 5.2. I Parques Naturales spagnoli. – 6. Itinerari costituzionali. – 7. Conclusioni.

1. *L'ambiente come operazione culturale*

Dalla primavera del 2022, gruppi di attivisti ambientalisti – come *Last Generation* e *Just Stop Oil* – hanno adottato una peculiare forma di protesta nonviolenta suscitando un vasto clamore mediatico. Gli attivisti hanno preso di mira alcuni dei simboli più importanti del patrimonio culturale europeo, facendoli oggetto di azioni eclatanti al fine di richiamare l'attenzione sulla crisi ecologica e climatica di matrice antropogenica. Tali azioni vanno dalla torta lanciata sulla *Gioconda* di Leonardo da Vinci, alla vernice (lavabile) sul muro esterno di Palazzo Vecchio a Firenze, ad attivisti che s'incollarono volontariamente alla cornice della “Venere” di Botticelli¹.

Non è questo il luogo per discutere dell'opportunità di questa forma – decisamente singolare – di protesta, né della sua reale utilità a supporto della causa ecologista propugnata dai movimenti ambientalisti. Appare piuttosto interessante evidenziare invece come, attraverso queste azioni, gli attivisti abbiamo saputo instaurare una felice correla-

* Università degli Studi di Verona.

¹ Per un resoconto sulle azioni in questione e un'analisi delle stesse, si rimanda a MONTANARI, (2024). Per una prospettiva più prettamente giuridica, si veda anche CONTE, (2023).

zione tra l'ambiente e il patrimonio culturale – e, più in generale, tra ambiente e cultura. Si tratta di una correlazione che, se ben indagata, va ben oltre l'estemporanea ricerca di attenzione mediatica, rivelando un legame molto più stretto e radicato nel decennale sviluppo del diritto ambientale di produzione internazionale o nazionale.

Il diritto dell'ambiente, nelle sue molteplici declinazioni, è uno strumento volto alla regolazione dell'utilizzo delle risorse naturali che si caratterizzano per la loro esauribilità e per il controllo delle attività umane capaci di causare un danno a tali risorse o all'uomo stesso². Seppur la nascita di un apparato normativo in materia ambientale possa vantare solamente mezzo secolo di vita, non si può negare che il problema della regolazione dell'utilizzo di risorse limitate sia stato da sempre una questione che il diritto si è trovato ad affrontare (ZAMBRANA MORAL, 2022). Ciò che distingue il moderno diritto dell'ambiente è, da una parte, la conoscenza scientifica dei limiti planetari (KELMAN, 2022) che regolano il sistema entro cui la società umana è inserita, dall'altra l'organizzazione del problema dell'utilizzo delle risorse attraverso alcune formule concettuali per molti versi inedite, come “sostenibilità”, “diritti intergenerazionali”, ecc. Si tratta, insomma, di criteri culturali che di volta in volta differenziano il modo in cui le società organizzano giuridicamente le proprie relazioni con la realtà naturale³.

Il concetto di “Antropocene”, per quanto contestato dal punto di vista strettamente geologico, ha goduto negli ultimi anni di una vasta fortuna nell'ambito delle scienze sociali, che di volta in volta lo hanno scomposto in sottocategorie. Tra queste, la nozione di “nomocene” è volta ad evidenziare il ruolo determinante che il diritto ha e continua a giocare nel definire le relazioni tra uomo e ambiente (VIOLA, 2024). Le strutture che regolano la nostra società sono prima di tutto strumenti culturali che determinano una particolare “visione del mondo”: secondo il geografo JASON MOORE (2015), infatti, il capitalismo sarebbe da intendersi, prima ancora che come sistema economico, come “*a way of organize nature*” (p. 2); e ancora, “*we process physical geo-*

² Cfr. MARTÍN MATEO, (1977).

³ Proprio delle relazioni tra società e ambiente naturale si occupa la *environmental history*. Si veda MCNEILL, (2003).

graphy into 'nature'; human activity thus blurs the line between culture, nature, and economy" (NICOLINI, 2022, 259).

Il rapporto tra diritto e cultura è infatti di tipo biunivoco e si presta ad essere indagato attraverso due opposti punti di vista: uno "interno" e l'altro "esterno" al diritto stesso. Il punto di vista interno – il più immediato per gli studiosi di diritto positivo – consiste nella prospettiva che guarda alla cultura come oggetto di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, intendendo quindi per "cultura" i diversi modi in cui essa può essere oggettivizzata e riconosciuta, ovvero il patrimonio culturale (GRANARA, 2020). Come osserva Peter Häberle (2001), tuttavia, "se il ragionamento procede invece non dal diritto e dallo Stato verso la cultura, ma viceversa dalla cultura verso il diritto e si arricchisce la concezione media con definizioni sociologiche e antropologiche, emergono immediatamente i limiti (cognitivi) di tale restituzione concettuale" (p. 19). Il rapporto può essere osservato anche adottando un *punto di vista esterno*, considerando il fenomeno giuridico stesso come prodotto culturale. In questi termini, il diritto dell'ambiente costituisce una delle differenti (e spesso contraddittorie) espressioni di come le nostre società organizzano culturalmente il proprio rapporto con la realtà ambientale che si trovano a vivere⁴.

Tale carattere del diritto dell'ambiente viene invece per certi versi mistificato dall'approccio adottato dalla tradizione giuridica occidentale, egemonica a livello internazionale, che lo relega quasi esclusivamente (almeno sul piano nazionale) ad una branca del diritto amministrativo. Al contrario, proprio le relazioni tra ambiente e pluralismo culturale sono state alla base di un nuovo approccio giuridico proveniente dal *Global South* e in particolare da alcuni stati del Sud America che, pur mantenendo un modello giuridico proveniente dalla *Western Legal Tradition* (il costituzionalismo), hanno saputo infonderlo di principi "propri di un'ontologia e di un sistema di relazioni molto diversi da quelli del pensiero occidentale" (BAGNI, 2023, 163) e che affondano le proprie radici nella "cosmovisione" dei popoli colonizzati. I *derechos de la Naturaleza* riconosciuti, fra le altre, dalla costituzione dell'Equador – primo importante esempio del movimento – rappre-

⁴ «Every culture is an amalgam of ecological traditions, some of them internally contradictory» (KRADER, 1970, 14).

sentano uno dei più interessanti esiti dell'incontro tra il costituzionalismo e il pluralismo culturale – un pluralismo che, in questa cosmovisione, diviene anche giuridico. Tale prospettiva non si sostituisce al diritto dell'ambiente comunemente inteso come interesse pubblico costituzionalmente tutelato, ma vi si affianca, riferendosi alla Natura, da una parte, come soggetto di diritto, anziché mero oggetto, dall'altra, come costruzione essenzialmente culturale di relazioni, simboli e valori che una popolazione assegna alla realtà naturale (BAGNI, 2023).

2. *La natura come costruzione culturale nella tradizione giuridica occidentale*

Pur destando l'interesse di numerosi studiosi, la circolazione del modello dei *derechos de la Naturaleza* non ha lambito in maniera significativa il contesto giuridico europeo (BAGNI, 2022), se si escludono alcuni sporadici, per quanto significativi, esperimenti⁵. Non potrebbe essere altrimenti: del resto, si tratta di un modello che nasce in aperta polemica con la cultura giuridica occidentale e colonizzatrice, e che si va a radicare su di un sostrato culturale evidentemente differente da quello europeo. Ciò che ci interessa indagare non è però l'eventuale trasposizione del modello dei *derechos della Naturaleza* negli ordinamenti europei, bensì la presenza di un'analogia consapevolezza della dimensione (anche) culturale di quella parte del diritto che è volta a regolare le relazioni tra attività antropiche e l'ecosistema in una prospettiva di sviluppo sostenibile, che si traduca in differenti strumenti normativi frutto della diversa tradizione giuridica e culturale. Si tratta di evidenziare come anche all'interno della tradizione giuridica europea – prodotto della cultura razionalistica e scientifica –, la *natura*, come destinataria di ampie parti del diritto dell'ambiente, non sia totalmente estranea all'uomo, ma sia sempre in qualche modo compresa culturalmente – si potrebbe dire, 'costruita'.

⁵ Si pensi al caso del riconoscimento della personalità giuridica della laguna del Mar Menor in Spagna e al progetto "*Towards a EU Charter of Fundamental Rights of Nature*". Cfr. VICENTE GIMÉNEZ, SALAZAR ORTUÑO, (2022); MARTÍNEZ DALMAU, (2023); European Economic and Social Committee (2020).

In questo senso, è di grande interesse il “lungo processo di ampliamento o di ‘espansione’ cui nel corso degli anni la nozione [...] di patrimonio culturale è andata incontro a livello mondiale rispetto ad una concezione materiale e ‘colta’” (BROCCOLINI, 2023, 1668). Si tratta di un’evoluzione che ha come esito maggiormente rappresentativo sul piano internazionale la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003), ma che, proprio nel contesto europeo, ha portato anche alla formulazione della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società (2005). Significativo è l’art. 2 della citata Convenzione, che riconosce come parte del patrimonio (o eredità) culturale “tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi” (Consiglio D’Europa, 2005, art. 2.1), introducendo nella cultura giuridica europea una nozione di “ambiente” come elemento culturale.

Ancora, è attraverso la nozione di “paesaggio”, da sempre strettamente ancorata alla categoria del patrimonio culturale, che gli Stati europei hanno introdotto, già nei primi decenni del Novecento, una primissima forma di tutela della natura, per quanto in assenza di una moderna prospettiva ecologica. Si tratta di una nozione che oggi, grazie a fonti come la Convenzione Europea del Paesaggio, ha assunto una notevole complessità concettuale, allargandola anche ad una prospettiva ecosistemica incentrata sulle complesse relazioni tra attività umane, realtà naturale e riconoscimento culturale.

Nelle pagine che seguono si cercherà quindi di ricercare le tracce di una possibile interrelazione tra l’ambiente e la cultura in alcuni ordinamenti europei. Muovendo dall’impostazione derivante dall’ordinamento sovranazionale (in particolar modo gli strumenti dell’UNESCO e la Convenzione Europea del Paesaggio) si intende intraprendere uno studio comparativo dei casi di Italia e Spagna in merito alla dimensione culturale della tutela dell’ambiente, in primo luogo dal punto di vista costituzionale. In alcuni testi costituzionali infatti è riscontrabile un certo interesse per la realtà naturale ben prima dell’avvento del c.d. costituzionalismo ambientale, processo relativamente recente attraverso cui l’ambiente viene a tutti gli effetti costituzionalizzato. Italia e Spagna, come si avrà modo di vedere più avanti, rappresentano un punto di osservazione privilegiato per ricostruire le

diverse fasi di costituzionalizzazione dei rapporti tra ambiente e cultura, sia per le vicissitudini storiche che hanno caratterizzato le rispettive traiettorie costituzionali, sia per essere a tutti gli effetti due Stati “pionieri” nella regolamentazione della conservazione della natura, già a partire dai primi decenni del Novecento.

3. *Ambiente e cultura nel panorama sovranazionale. La cornice UNESCO*

L'emergere di un moderno diritto dell'ambiente è dovuto in particolare modo alla spinta del diritto internazionale. Appuntamenti come la Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano (1972) hanno saputo porre al centro dell'agenda politica degli Stati il tema della tutela della natura e del rispetto dei limiti ecologici. Come s'è già evidenziato, il complesso *framework* internazionale in materia di ambiente si è via via strutturato sotto l'egemonia culturale della tradizione giuridica occidentale: ciò ha fatto sì che le categorie attraverso cui il problema della tutela della natura è stato organizzato rientrano a pieno nella “griglia” concettuale di matrice occidentale. Proprio per mettere in luce tali strutture può essere utile osservare come è stata trattata la relazione tra ambiente e cultura all'interno della cornice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO), l'istituzione internazionale che più di tutte ha affrontato la questione.

Nel perseguire la propria finalità di “contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l'educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni” (Nazioni Unite, 1945, art. 1), l'UNESCO ha saputo, fin dalla seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso, cogliere fruttuosamente le sfide che la nascente consapevolezza della crisi ambientale poneva alle istituzioni internazionali. Già nel 1968 nacque, proprio in seno alla UNESCO, il programma *Man and the Biosphere* (MAB), avente ad oggetto le relazioni tra uomo e ambiente (BRIDGEWATER, 2016) e volto a promuovere una ricerca interdisciplinare che guardasse alla protezione ambientale non solo dal punto di vista delle scienze naturali, ma anche delle scienze umane (JARDIN, 1994). Esemplificativo di questo approccio, volto a porre l'accento sulle relazioni uomo – ambiente, fu l'istituzione delle *Bio-*

sphere Reserves, siti in cui la fondamentale funzione di preservazione dell'ambiente e della biodiversità si univa al tentativo di promuovere uno sviluppo economico e umano sostenibile (JARDIN, 1994), e dunque capace di integrare le attività antropiche nel contesto ecosistemico da proteggere.

Il più noto esito del lavoro dell'UNESCO è tuttavia, senza dubbio, la *World Heritage Convention* (WHC) del 1972. Si tratta di una tappa fondamentale per quanti riguarda il riconoscimento giuridico delle strette relazioni tra tutela dell'ambiente e della cultura, in quanto rappresenta "l'unico strumento internazionale a vocazione universale che, con carattere di piena vincolatività, offra una protezione congiunta dei due elementi" (ODDENINO, 2014, p. 14). La Convenzione infatti introduce, accanto alla nozione di *Cultural Heritage*, quella di *Natural Heritage*, indentificata in quei "*natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view; geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation; natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty*" (UNESCO, 1972, art. 2)⁶. I siti che rientrano nella categoria di *Natural Heritage* sono quindi zone che, proprio per le proprie caratteristiche ambientali, assumono un valore che è anche culturale, inteso come interesse alla loro preservazione per finalità scientifiche, estetiche, ecc.

La Convenzione UNESCO riconosce i siti naturali come parte fondamentale del *World Heritage*, e come tali meritevoli di tutela; tuttavia, il rapporto tra cultura e natura viene ricostruito su una base essenzialmente dicotomica, separando nettamente ciò che appartiene al

⁶ Nella traduzione italiana: «monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico; le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo; i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale».

Cultural Heritage da ciò che costituisce *Natural Heritage* (DAILOO, PANNEKOEK, 2021). Si tratta di un'impostazione che nel corso degli anni è progressivamente venuta meno, preferendo una visione sempre più in grado di integrare la dimensione culturale in quella naturale (e viceversa): nel 1979 viene inserito nella *World Heritage List* il primo sito "*mixed cultural and natural heritage*" e, con la revisione delle *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* del 1992, viene introdotta la figura del *Cultural Landscape*, inquadrata tra il *Cultural Heritage* (DAILOO, PANNEKOEK, 2021). Infine, con la revisione delle *Operational Guidelines* del 2005, i criteri per la valutazione dell'eccezionale valore universale dei siti, fino ad allora sei per la dimensione culturale e quattro per quella naturale, vengono individuati in dieci criteri, valenti tanto per la *cultural*, quanto per la *natural heritage* (2005).

In seno al *framework* costituito dall'UNESCO, più problematico è stato invece il rapporto tra le esigenze di preservazione dei siti individuati nella *World Heritage List* e le prassi culturali che tradizionalmente possono esservi praticate da alcune popolazioni. Il modello repressivo di qualsiasi attività antropica considerata potenzialmente dannosa, derivante da un'impostazione che guardava al *Natural Heritage* "*as pristine areas of wilderness, undisturbed by human impact*" (OVIEDO, T. PUSCHKARSKY, 2021, 126), spesso non ha saputo prendere adeguatamente in considerazione le esigenze delle popolazioni che mantengono un legame – innanzitutto culturale – con il proprio territorio. Si tratta di un problema che si è presentato con particolare urgenza nei riguardi delle popolazioni indigene, spesso già di per sé oggetto di discriminazione: "*protected areas frequently overlap with traditional lands of Indigenous and other rural peoples, with their population traditionally practising stewardship of there sites. These areas often fracture related tangible or intangible heritage and a richness of cultural expressions and cultural diversity associated with the natural environment and biological diversity*" (OVIEDO, T. PUSCHKARSKY, 2021, 126, 127).

Tuttavia, con il passare del tempo si è progressivamente fatto strada un approccio "*right based*", in grado di integrare nelle esigenze di conservazione della natura i diritti – in particolare quelli di tipo culturale, ma non solo – delle popolazioni che abitano i luoghi oggetto di tutela. D'altra parte, proprio le diverse pratiche e conoscenze

tradizionali che costituiscono l'eredità culturale delle comunità trovano oggi tutela attraverso la "Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" (2003); tra queste vengono citate della Convenzione stessa le "*knowledge and practices concerning nature and the universe*" (UNESCO, 2003, art. 2.2). Il riconoscimento del valore del patrimonio culturale immateriale non solo rappresenta la base per un suo bilanciamento e integrazione con le esigenze di conservazione dell'ambiente, ma, anzi, consente di dare un impulso alla protezione della natura, introducendo un essenziale elemento di pluralismo e di partecipazione delle popolazioni locali (D'ALESSANDRO, 2023).

Da ultimo, è degna di nota la Dichiarazione di Hangzhou "*Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies*" (2013), dove viene fortemente affermata la centralità della dimensione culturale nel perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche di tipo ambientale (UNESCO, 2013).

4. Il paesaggio come incontro tra natura e cultura

Nel quadro della tutela del patrimonio culturale disegnato dall'UNESCO, uno dei passaggi fondamentali che ha consentito un cambio di paradigma in merito alle relazioni tra ambiente e cultura è stato il riconoscimento della nozione di paesaggio culturale. Tali siti vengono riconosciuti come the "*combined works of nature and of man*» *designated in Article 1 of the Convention. They are illustrative of the evolution of human society and settlement over time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their natural environment and of successive social, economic and cultural forces, both external and internal*" (UNESCO, 1999, n. 36). La nozione di "paesaggio culturale" consente, da una parte di interpretare le relazioni tra una comunità e il proprio ambiente naturale come parte del patrimonio culturale, d'altro lato di considerare la realtà naturale stessa come costruzione culturale, frutto di una complessa e stratificata compenetrazione tra elementi fisici del territorio, attività umane e assegnazione di valori condivisi. Ciò fa sì che "*many sites cannot be separated into criteria of culture or nature*" (STREACKER, 2020, 280).

Anche al di fuori del *framework* dell'UNESCO, il paesaggio si presenta come un dispositivo in grado di dare rilevanza giuridica alla dimensione culturale della realtà naturale. Ciò tanto più in un contesto in cui la nozione di paesaggio è stata oggetto di una notevole evoluzione, andando ad abbracciare una concezione diffusa e sempre più in grado di dialogare con i diversi interessi e le diverse politiche che insistono sul territorio, non ultimo il diritto dell'ambiente. Pietra angolare di questa impostazione e fonte sovranazionale di riferimento per gli Stati europei è la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nel 2000.

Tale carattere si evince già dalla definizione che la Convenzione assegna al proprio oggetto di tutela: “‘Paesaggio’ designa quella parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (Consiglio D’Europa, 2000, art. 1). Esso consiste, in altri termini, in un valore culturale che le popolazioni assegnano al proprio territorio, ed in particolare alla realtà naturale ed ambientale che lo compone e alle relazioni che l’attività umana intreccia con essa. La componente culturale è in questo senso essenziale anche laddove ci si confronti con un’area in cui l’attività antropica è del tutto assente: secondo la Convenzione, perché vi sia paesaggio è necessaria l’azione percettiva di una comunità, che operi una comprensione culturale della realtà che le si staglia davanti. È alla luce del protagonismo della comunità che vanno lette le differenze di approccio rispetto alla nozione di *cultural landscape* dell’UNESCO: “*in a notable departure from the approach of the World Heritage Convention, no categories or criteria are provided*” (STREACKER, 2018, 96). Nell’impostazione della Convenzione Europea del Paesaggio vi è, infatti, l’assenza di criteri a priori per stabilire cosa è “paesaggio”, lasciando tale definizione al riconoscimento da parte delle popolazioni che abitano il territorio, secondo i propri valori. Il campo di applicazione della Convenzione concerne, infatti, tanto i paesaggi “che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati” (Consiglio D’Europa, 2000, art. 2).

Un secondo aspetto della Convenzione degno di interesse è rappresentato dall’art. 5 lett. d), che impone alle parti di “integrare il paesaggio nelle politiche relative all’assetto territoriale ed urbanistico, nel-

le politiche culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche”. Attraverso la nozione di integrazione, il paesaggio inteso in senso diffuso assume una valenza tanto metodologica, quanto sostanziale, relativa alle diverse politiche che insistono sul territorio e che lo definiscono (NICOLINI, ANDREOLI, 2023). In quanto “forma del territorio” (PREDIERI, 1981, 504), il paesaggio rappresenta il criterio in grado di dare unità alle politiche territoriali, e come tale deve essere preso in considerazione dell’ordinamento giuridico. Ancora, in quanto elemento essenzialmente culturale, espressivo dell’identità delle comunità, l’integrazione del paesaggio consente di evidenziare la dimensione culturale delle diverse politiche, tra esse una delle più rilevanti è proprio il diritto dell’ambiente.

5. Le prime forme di tutela della natura in Italia e Spagna. La natura come patrimonio culturale

La Convenzione di Firenze (2000) è l’esito di una lunga evoluzione della nozione di paesaggio e della sua tutela giuridica, che finalmente assume un carattere diffuso e dinamico, in opposizione alla concezione meramente estetico-identitaria che, come si vedrà, era stata alla base delle prime fonti legislative in materia. Eppure, proprio in ragione dal pionieristico riconoscimento giuridico della necessità di salvaguardare alcuni paesaggi identitari è possibile rintracciare, in alcuni Stati europei dei primi decenni nel Novecento, una forma embrionale di tutela della natura, istanza supportata da un vero e proprio movimento proto-ambientalista che si era sviluppato in alcuni settori dell’*élite* politico-culturale europea⁷. Si trattava di un movimento di opinione del tutto eterogeneo, in cui trovavano spazio, oltre ad una componente maggioritaria che guardava al paesaggio come al “volto della patria”, inteso in senso estetico e patriottico, anche una componente scientifica e naturalistica, che si poneva il sempre più urgente problema della salvaguardia degli elementi naturali (flora e fauna *in primis*), gravemente minacciate dallo sviluppo della società industriale (PICCIONI, 2014).

⁷ Per una ricostruzione del movimento si veda PICCIONI, (2014); CASADO DE OTAOLA, (1997).

In questo contesto storico, l'elemento naturale non solo appare in maniera culturalmente connotata, ma anzi assume rilevanza solo in quanto funzionale al progetto patriottico (quando non apertamente nazionalistico) degli Stati. Conseguentemente, ben poco spazio viene concesso alle espressioni del pluralismo culturale, proveniente dalle differenti comunità che compongono il corpo sociale dello Stato.

Italia e Spagna raccolgono parallelamente le sollecitazioni di questo movimento con una serie di interventi legislativi tra gli anni dieci e venti del XX secolo. Le prime forme di protezione della natura nei due paesi mediterranei seguono principalmente due modelli: il primo – che trova maggiore operatività in Italia – vede l'introduzione della tutela del paesaggio, riprendendo il medesimo approccio del *framework* che si stava costituendo parallelamente in materia di beni storico-artistici⁸; il secondo – presente in entrambi gli Stati ma che ha avuto, almeno in un primo momento, maggior fortuna in Spagna, più per ragioni storico-politiche che giuridiche – attraverso l'introduzione dei parchi nazionali, modello proveniente dagli Stati Uniti.

5.1. *L'esperienza italiana*

Con la legge n. 778 dell'11 giugno 1922 (la c.d. Legge Croce), per la prima volta in Italia vengono introdotte delle misure volte alla tutela delle “bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”. La legge in questione arriva all'esito di un lungo e conflittuale percorso, affondando le proprie radici nella legge per la conservazione della pineta di Ravenna⁹ e nei numerosi tentativi dell'onorevole Rosadi di introdurre anche per il paesaggio una norma analoga a quella già adottata per la protezione dei beni di interesse storico-artistico. Che la legge Croce del 1922 sia da inquadrare all'interno della cornice della tutela del patrimonio culturale è evidente fin dall'art. 1, ai sensi del quale “sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia ci-

⁸ Sul nesso tra protezione del patrimonio culturale e protezione del paesaggio alla nascita delle rispettive normative si veda GRANARA, (2020).

⁹ L. 16 luglio 1904, n. 411.

vile e letteraria”¹⁰. La medesima disposizione, inoltre, estende la tutela anche a quelle che vengono definite come “bellezze panoramiche”. L’oggetto di tutela, anche qualora si tratti di un elemento naturale, è uno specifico bene immobile che assume rilevanza agli occhi dell’ordinamento in quanto espressione di valori storici ed estetici, non per la sua eventuale importanza di tipo ambientale. Anche il riferimento, nel secondo comma, alle bellezze panoramiche, per quanto apra potenzialmente ad una lettura maggiormente “diffusa” dell’oggetto di tutela, rimane riferito ad un criterio di eccezionalità, volto ad associare il panorama, pur composto dal rapporto tra elementi naturali e umani, ad un vero e proprio monumento (CAPONE, 2019).

Ciononostante, secondo alcuni autori, è possibile ritenere che l’utilizzo di termini come “monumenti naturali”, “bellezze” e “veduta” fosse frutto soprattutto di una vera e propria strategia politica “utilizzata con arguzia per assimilare il paesaggio a un quadro (cioè a una categoria di beni già tutelata dalla legge)”, accortezza che “permise in quegli anni, non solo in Italia, di passare dalla tutela dei monumenti artistici a quella dei monumenti naturali” (CAPONE, 2019, 50), entro cui far confluire anche aspetti più prettamente scientifico-naturalistici¹¹. In questi termini, riprendendo la prospettiva da cui hanno preso le mosse queste pagine, per quanto riguarda gli albori della tutela della natura in Italia, possiamo parlare, anziché di una componente culturale nella tutela dell’ambiente, di una componente ambientale nel più generale quadro della protezione del patrimonio culturale.

Anche il secondo modello pionieristico di protezione della natura è riscontrabile nell’Italia dei primi anni venti: nel medesimo anno in cui vede la luce la legge Croce, viene istituito il primo parco nazionale italiano, il Parco del Gran Paradiso, seguito, l’anno successivo, dal parco d’Abruzzo. Si tratta certamente di un risultato significativo per quanto riguarda il conservazionismo italiano, ma che non ha saputo lasciare, a causa del sostanziale disinteresse da parte del regime fascista (GRAF VON HARDENBERG, 2014), almeno nei primi decenni, un’impronta significativa né nell’ordinamento italiano (spicca l’assenza

¹⁰ L. 11 giugno 2022, n. 778, art. 1.

¹¹ Motivo per cui tra i sostenitori della legge Croce troviamo molti nomi del proto-ambientalismo scientifico, come Lino Vaccari e Renato Pampanini (CAPONE, 2019).

di una norma generale in materia di parchi naturali, lacuna colmata solamente nel 1991, con la legge n. 394), né concretamente nella tutela ambientale dei luoghi in questione (PICCIONI, 2023).

5.2. *I Parques Naturales spagnoli*

La Spagna è stata uno dei primissimi paesi europei a raccogliere fruttuosamente l'esperienza protezionistica degli Stati Uniti basata sull'istituzione dei parchi nazionali: una forma di tutela tipicamente statunitense, che nasce già nella seconda metà dell'Ottocento con la creazione del celeberrimo parco di Yellowstone (1872). Questo particolare strumento di tutela ha suscitato una forte influenza nell'*élite* culturale di questa parte dell'Atlantico, contribuendo a plasmare il modello di protezione della natura, seppur in un contesto del tutto differente, come quello europeo (CASADO DE OTAOLA, 1997). L'alto livello di antropizzazione dei territori appartenenti agli Stati europei non consentiva infatti l'applicazione dei principi della *wilderness*, tanto cari ai teorici americani come John Muir, facendo sì che in paesi come la Spagna (come anche l'Italia) il modello del parco naturale dovesse rinunciare al suo carattere di alterità rispetto all'ambiente umano, secondo un canone di presunta incontaminatezza, per confrontarsi costantemente con la presenza dell'uomo.

Tali istanze trovarono una prima fondamentale sostanza legislativa già nel 1916, con la *Ley de Parques Naturales*¹²: si tratta di una breve legge – composta di appena tre articoli – volta a promuovere l'istituzione di parchi nazionali per la tutela di quei “*sitios ó parajes excepcionalmente pintorescos, forestales ó agrestes*”¹³. Si può osservare come, ancora una volta, il criterio che determina la necessità della tutela è di tipo prevalentemente estetico, e pertanto la conservazione della fauna e della flora, come anche le particolarità geologiche e idrologiche, sia funzionale al mantenimento della “*beleza natural de sus paisaje*”. A prova del fatto che l'istituzione dei parchi nazionali si ponesse fin dal principio il problema della fruizione degli stessi da parte della popolazione, assumendo dunque un carattere prima di tutto culturale,

¹² Ley de 7 de diciembre de 1916, n. 343, de Parques Nacionales de España.

¹³ Ibid., art. 2.

si può notare che la legge in esame pone come primo obiettivo dell'istituzione del parco innanzitutto quello di favorirne l'accesso attraverso adeguate vie di comunicazione¹⁴.

L'anno seguente alla pubblicazione della *Ley de Parques Naturales*, un'importante innovazione viene introdotta dal Regolamento volto all'implementazione della *Ley* stessa. Accanto alla figura del parco nazionale, viene introdotta quella dei *sitios naturales*, individuati come quei luoghi considerati tali “*por lo extraordinario de sus condiciones naturales ó por la aureola que pueda prestarles la Historia, la Religión ó la leyenda*”¹⁵. Si tratta di una figura introdotta per la tutela di quei siti di notevole importanza naturale e culturale, ma che non presentano quel carattere “*excepcional y completo de las mismas*”, tale da renderlo un parco nazionale. Come osserva J. Martínez Pino (2017) attraverso queste figure, anche in Spagna “viene a palesarsi una concezione paesaggistica e patrimoniale del territorio che faceva confluire i valori naturali con gli aspetti estetici, storici, religiosi o patriottici”.

6. Itinerari costituzionali

Come s'è avuto modo di vedere, la tutela del paesaggio e degli spazi naturali culturalmente connotati hanno rappresentato il mezzo con cui alcuni Stati hanno potuto porsi il problema della regolazione del repentino mutamento dei caratteri naturali dei propri territori, assorbendo nei diversi ordinamenti giuridici istanze che possono essere definite proto-ambientaliste. Le medesime istanze sono state raccolte anche sul piano del diritto costituzionale attraverso formule e strumenti di volta in volta differenti e adeguati allo “spirito del proprio tempo”. L'interesse per il paesaggio, attraverso cui alcune prime Costituzioni hanno saputo integrare un'embrionale forma di riconoscimento giuridico della natura, ha progressivamente ceduto il passo ad una più contemporanea costituzionalizzazione dell'ambiente, frutto del progressivo avanzamento della conoscenza scientifica, dell'evoluzione del panorama giuridico internazionale e della crescente sensibilità di una buona

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Real Decreto del 23 de febrero de 1917, art. 1.

parte dell'opinione pubblica, pur seguendo ondate, tempi e soluzioni differenti da Stato a Stato (AMIRANTE, 2023). Parallelamente, sul modello delle costituzioni del Messico (1917) e di Weimar (1919), anche la cultura ha assunto progressivamente un ruolo sempre più rilevante tra i valori costituzionali, divenendo finanche “uno dei caratteri precipi di ogni regime politico democratico” (CORDINI, 2017, 84)¹⁶.

Da questa prospettiva, osservare il percorso di costituzionalizzazione delle relazioni tra ambiente e cultura in Italia e Spagna è per certi versi un punto di osservazione privilegiato per la ricostruzione delle diverse fasi di tale percorso, riscontrabili anche a livello globale. Le vicissitudini storico-politiche dei due paesi mediterranei hanno fatto sì che i passaggi salienti della rispettiva storia costituzionale fossero sempre collocati in fasi di costituzionalizzazione differenti ed alternate, rendendo possibile un dialogo fitto ma soprattutto “differito”. Mentre la Spagna, con la Costituzione del 1931, si poneva nel solco delle costituzioni democratiche razionalizzate, modellate sull'esempio di Weimar (PEGORARO, RINELLA, 2024), in Italia il regime fascista conservava, almeno formalmente, il vecchio Statuto Albertino, di impostazione liberale e ottocentesca. Al contrario, la Costituzione italiana del 1948 rappresenta un dei massimi esempi della cultura costituzionale affermatasi nel secondo dopoguerra e caratterizzata dalla piena affermazione dei diritti umani e del garantismo costituzionale, cultura che in Spagna non poteva essere recepita a causa della dittatura impostasi a seguito della guerra civile. Ancora, la caduta del regime di Franco ha fatto sì che lo Stato iberico si dotasse di una nuova costituzione democratica nel 1978, ponendosi, insieme a Portogallo e Grecia, nella prima fase di costituzionalizzazione dell'ambiente (AMIRANTE, 2023). Tale spinta è stata infine pienamente recepita anche dall'Italia solo nel 2022, con la modifica all'art. 9 Cost.

Osservando le diverse modalità attraverso cui l'ambiente entra nel panorama costituzionale globale, sono stati proposti quattro modelli di classificazione delle relazioni tra beni ambientali e culturali, delineate dalle differenti costituzioni. Il *modello unitario* è rappresentato da quei casi in cui disposizioni in materia di beni culturali e beni ambientali sono contenute nel medesimo contesto normativo; appartengono inve-

¹⁶ Cfr. PRIETO DE PEDRO, (2004).

ce al *modello complesso* quelle costituzioni in cui ambiente e cultura sono trattate in disposizioni separate e non strettamente collegate; il *modello semplice* è seguito nei casi in cui una costituzione di occupi solamente di uno dei due aspetti, tacendo sul secondo; infine, appartengono al *modello residuale* le costituzioni che mancano di disposizioni tanto in materia di beni culturali, tanto in materia di ambiente (MEZZETTI, 1997).

La Costituzione Italiana – prima ancora della riforma del 2022 – costituirebbe un esempio del modello unitario, in quanto “affida alla Repubblica compiti di promozione dello sviluppo della cultura e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione” (MEZZETTI, 1997, 4, 5). Si tratta di una posizione condivisibile a patto di ritenere che la nozione di “paesaggio” fatta propria dai costituenti aderisse a quella di “paesaggio-ambiente”, inteso come insieme delle relazioni tra gli elementi naturali che caratterizzano un territorio. Tale accezione del termine non è invece direttamente riscontrabile nel testo costituzionale, ma si afferma nell’ordinamento italiano solo successivamente, grazie al graduale lavoro interpretativo portato avanti da dottrina e giurisprudenza, che ha consentito, in primo luogo, di “ripensare giuridicamente la questione del paesaggio [...] superando [...] l’idea che la salvaguardia del paesaggio sia quella limitata a oggetti e spazi circoscritti e specifici di speciale valore estetico (le ‘bellezze naturali’). Le nuove nozioni che vengono proposte sono, allora, quelle di paesaggio come ‘forma del paese’, ‘forma sensibile dell’ambiente’, ‘forma del territorio e dell’ambiente’” (DESIDERI, 2010, 10). A tal riguardo, merita di essere ricordata la fondamentale interpretazione dell’art. 9 di ALBERTO PREDIERI (1969). In secondo luogo, com’è noto, è proprio a partire dalla nozione di paesaggio (unitamente a quella della tutela della salute) che si è giunti, dapprima in dottrina e poi anche nella giurisprudenza, ad un riconoscimento del valore costituzionale dell’ambiente. Si può dunque sostenere che l’adesione al modello unitario non sia un carattere genetico della costituzione italiana, orientata, al contrario, inizialmente unicamente verso una prospettiva culturale (entro cui trova posto la disciplina dei beni paesaggistici), ma avviene nel corso dei decenni successivi grazie all’effetto creativo dei formanti dottrinale e giurisprudenziale, che hanno saputo accostare la nozione costituzionale di paesaggio al crescente interesse per il problema dell’ambiente.

Ciò considerato, la recente riforma costituzionale, che ha introdotto, tra le altre cose, il terzo comma dell'art. 9 in merito alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, gli ecosistemi e gli animali, può essere letta in primo luogo "come un consolidamento, per esplicita menzione nella nostra carta fondamentale, di un orientamento interpretativo che ha progressivamente incluso la tutela ambientale all'interno della tutela paesaggistica" (CONTE, 2023, p. 87). Si tratterebbe, insomma, del riconoscimento formale della costituzionalizzazione dell'ambiente, già avvenuta per via interpretativa. In questo senso, la portata della riforma apparirebbe del tutto svalutata, volta unicamente ad associare la Costituzione italiana al novero di quelle che Domenico Amirante (2023) chiama "costituzioni ambientali revisionate".

Un'interpretazione opposta è invece quella di chi ravvede negli effetti della riforma il rischio di una scissione tra le nozioni costituzionali di ambiente e paesaggio, destinata ad acuire i conflitti tra i due interessi fondamentali, che in più occasioni si presentano come divergenti.

Senza necessariamente seguire la posizione di chi afferma come pericolosa la separazione del valore costituzionale dell'ambiente dalla nozione di paesaggio (come anche della salute), è innegabile che "l'enunciazione della valenza costituzionale dell'ambiente inteso quale 'ecosistema', 'biodiversità' provochi indirettamente una rideterminazione delle caratteristiche proprie dell'interesse paesaggistico, da ritrovarsi – se non in opposizione – in una dinamica di autonoma separazione da quello ambientale" (PARISI, 2023). A tal riguardo può tornare utile la lettura del concetto di paesaggio come luogo di incontro tra ambiente e cultura, punto di contatto e di scambio tra i due interessi che hanno ormai raggiunto una piena e pari dignità costituzionale, rappresentata anche dalla posizione formale della tutela del paesaggio al secondo comma dell'art. 9, allo stesso tempo linea di separazione e *continuum* concettuale tra il primo comma (cultura) e il nuovo terzo comma (ambiente ed ecosistema). Esaurita la funzione storica volta a tradurre in termini giuridici l'embrionale attenzione verso la realtà naturale e la trasformazione dei territori, il paesaggio riemerge negli ordinamenti costituzionali ormai consapevoli della rilevanza giuridica della crisi ecologica, come strumento concettuale in grado di dare valore, da una parte, alla dimensione culturale dell'ambiente, dall'altra,

alla dimensione ambientale del patrimonio culturale, ponendosi nel solco dell'elaborazione proveniente dal diritto internazionale.

L'apparente esaurirsi della funzione storica della nozione costituzionale del paesaggio nel momento dell'avvento delle "costituzioni ambientali" è ben rappresentato dal caso spagnolo. Come già ricordato, con la Costituzione del 1931, la Spagna è stata uno dei primi Stati ad introdurre nella propria carta fondamentale una disposizione concernente la protezione dei "*lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico*" (art. 45). Un'analoga disposizione non è invece presente nella Costituzione del 1978, caratterizzata invece, da una parte, dal riconoscimento del valore costituzionale dell'ambiente, dall'altra, dalla perdita di ogni riferimento ad una dimensione naturale per quanto riguarda il patrimonio culturale. Il periodo della transizione democratica, culminato con la scrittura della nuova costituzione, avviene infatti negli anni in cui la crisi ambientale cominciava a farsi spazio, oltretutto nelle istanze politico-culturali di parte dell'opinione pubblica occidentale, anche nell'agenda politica degli Stati, su spinta del diritto internazionale (basti ricordare la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972). Si può supporre che proprio l'identificazione del valore costituzionale dell'ambiente abbia messo in ombra il ruolo del concetto di paesaggio, considerato probabilmente (anche sulla base dell'osservazione dei percorsi di paesi come l'Italia) come uno stadio precoce della tutela giuridica della natura, da considerarsi superato nel momento di un suo pieno riconoscimento.

Seguendo la classificazione proposta da MEZZETTI (1997), la costituzione spagnola appartiene dunque al modello complesso, caratterizzato da disposizioni tanto in merito alla tutela dell'ambiente, quanto della cultura, ma non funzionalmente collegate tra loro, delineando due differenti ambiti di intervento.

Per quanto concerne l'ambiente, l'art. 45 stabilisce che "tutti hanno diritto di fruire di un ambiente adeguato allo sviluppo della persona e hanno il dovere di preservarlo. I pubblici poteri vigilano sulla razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare le condizioni di vita, difendere e ripristinare l'ambiente, avvalendosi dell'indispensabile solidarietà collettiva". Come molti autori hanno evidenziato, l'ambiente viene considerato dall'articolo richiama-

to da due differenti punti di vista: da una parte come diritto soggettivo, dall'altra come "diritto oggettivo rivolto, prevalentemente, ai pubblici poteri" (AMIRANTE, 2000, 27), ma che costituisce anche un obbligo in capo ai cittadini stessi. Un aspetto degno di menzione è l'esplicito collegamento funzionale tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo della persona, concetto che, se da una parte legittima una lettura antropocentrica dell'ambiente come diritto umano (BORRÀS PENTINAT, 2014), dall'altro consente di interpretare le disposizioni in materia ambientale come parte del generale compito di garantire a tutti i cittadini una "*digna calidad de vida*", affermato nel preambolo della Costituzione stessa, obiettivo questo da raggiungere attraverso "*el progreso de la cultura y de la economía*"¹⁷. Condividendone la finalità, il diritto all'ambiente può dunque essere letto come parte tanto della c.d. costituzione economica, quanto della costituzione culturale (MONTORO CHINER, 2000). Quest'ultima può essere definita come quella parte della costituzione composta dal "*conjuntos de normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y el funcionamiento de la vida cultural*" (RUIZ ROBLEDO, 1998). Una prospettiva di questo tipo consente una lettura delle relazioni tra ambiente e cultura, per come disciplinate nella Costituzione spagnola, in una chiave di minor dicotomia e separatezza (MARTÍNEZ PINO, 2017), in grado di rendere giustizia (ed evidenziare una più solida base costituzionale) all'apparato normativo in materia di paesaggio culturale riscontrabile nel contesto spagnolo (CERRINA FERONI, 2019).

7. Conclusioni

Le sfide che la crisi ecologica pone alla società umana e, dunque, al diritto come strumento di regolazione delle società stesse, impongono di considerare le relazioni tra uomo e ambiente in termini storici e, di conseguenza, culturali. I paesaggi che quotidianamente viviamo, seppur composti da elementi naturali, sono il prodotto della secolare negoziazione tra attività antropiche e le condizioni fisico-naturali del territorio. La contrapposizione tra natura e artificialità è essa stessa una

¹⁷ Constitución Española, 1978, Preambolo.

costruzione culturale, che può differire tra società differenti nel tempo e nello spazio. Ancora, i diversi modi in cui le comunità politicamente organizzate regolano l'uso delle risorse naturali dipendono dai rapporti di forza presenti nel corpo sociale, dal differente grado di sviluppo tecnico, dalle tradizioni e dai valori che di volta in volta vengono assegnati a beni e luoghi.

Seppur il diritto dell'ambiente di matrice internazionale si basi essenzialmente sull'esperienza occidentale delle relazioni tra società e ambiente, non si deve dimenticare che si tratta questa di un'esperienza storicamente e geograficamente collocata, che non può essere assolutizzata. Non stupisce dunque come negli ultimi decenni sia registrabile una forte spinta, proveniente principalmente dai paesi in via di sviluppo, volta a contendere l'egemonia occidentale in merito alla tutela dell'ambiente, e che fa leva proprio sulla diversa costruzione culturale di cosa sia "natura" e quali siano le relazioni tra essa e le società umane.

In questo contesto risulta utile osservare come anche gli ordinamenti giuridici europei hanno saputo, coscientemente o meno, mettere in luce la dimensione culturale (e quindi anche storica) delle relazioni tra uomo e ambiente. Se in un primo momento gli Stati europei dei primi decenni del Novecento hanno "incontrato" la natura come mera componente del patrimonio culturale, alla stregua di un quadro e dandole una lettura in termini nazionalistici, con l'avvento di una più compiuta coscienza ecologica si è assistito a una (per lo meno apparente) divaricazione tra la tutela dell'ambiente e la costituzione culturale.

La nozione di paesaggio (nelle diverse accezioni come "veduta", "bellezze naturali", ecc.), in particolare, ha rappresentato una delle forme attraverso cui gli Stati hanno saputo introdurre il problema della tutela della natura nei rispettivi ordinamenti giuridici. Nel mutato contesto della piena integrazione della tutela dell'ambiente nelle costituzioni di quasi tutto il mondo, il ruolo di tale concetto può trovare una sua nuova ragion d'essere proprio nell'attitudine a creare un ponte tra la tutela dell'ambiente e la dimensione culturale riconosciuta come essenziale valore costituzionale.

Riferimenti bibliografici

- Amirante D. (2000). Ambiente e principi costituzionali nel diritto comparato. In D. Amirante (Cur.), *Diritto ambientale e Costituzione*, Franco Angeli, Milano
- Amirante D. (2023). Metodo comparativo, ambiente e dinamiche costituzionali. *DPCE Online*, 2.
- Bagni S. (2022). Los derechos de la naturaleza en el contexto jurídico europeo y comparado. *Ecuador Debate*, 116.
- Bagni S. (2023). Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessioni sulla teoria dei formanti. *DPCE online*, 2.
- Borràs Pentinat S. (2014). Dal derecho humano a un medio ambiente sano al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. *R.A.V.A.P.*, 99-100.
- Bridgewater P. (2016). The Man and the Biosphere programme of UNESCO: rambunctious child of the sixties, but was the promise fulfilled?. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 19.
- Broccolini A. (2023). Il patrimonio culturale immateriale e l'antropologia. Evoluzioni, intersezioni, mondi locali. *DPCE Online*, 2.
- Capone N. (2019). L'invenzione del paesaggio. Lo spazio terrestre nella prospettiva costituzionale. *Politica del diritto*, 1.
- Casado De Otaola S. (1997), *Los primeros pasos de la ecología en España*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
- Cerrina Feroni G. (2019). Il paesaggio nel costituzionalismo contemporaneo. Profili comparati europei. *Federalismi*, 8.
- CONSIGLIO D'EUROPA (2000), *Convenzione Europea del Paesaggio*.
- CONSIGLIO D'EUROPA (2005), *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*.
- Conte L. (2023). Ambiente, paesaggio, cultura. Il "lessico" costituzionale dopo la riforma. *Rivista AIC*, 3.
- Cordini G. (2017). Cultura e patrimonio culturale nel costituzionalismo comparato. *Il Politico*, 82.
- D'alessandro C. (2023). La salvaguardia del patrimonio immateriale, una prospettiva per lo sviluppo sostenibile e la tutela della biodiversità. *DPCE Online*, 2.
- Dailoo S. I., Pannekoek F. (2021). Nature and culture: a new World Heritage Context. In A. J. Connolly (Cur.), *Cultural Heritage Rights*, Routledge, New York.

- Desideri C. (2010), *Paesaggio e paesaggi*, Giuffrè, Milano.
- EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE (2020), *Towards a EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, 2020.
- Granara D. (2020). L'origine della tutela del patrimonio culturale in Europa. *DPCE Online*, 2.
- Häberle P. (2001), *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, Carocci, Roma.
- Jardin M. (1994). Les réserves de la biosphères se dotent d'un statut international: enjeux et perspectives, *Revue Juridique de l'Environnement*, 4.
- Kelman, I. (2022). Planetary Boundaries. In K. Simms K et al. (Eds.), *The Routledge Handbook of Global Development* (pp. 147–157). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003017653>.
- Krader L. (1970). Environmental threat and social organization. *The annals of the American Academy of political and social science*, 389.
- Martín Mateo R. (1977), *Derecho ambiental*, Instituto de estudios de administración local, Madrid.
- Martínez Dalmau R. (2023). Una laguna con derecho a existir. La Naturaleza como sujeto de derechos y el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor. *Teoría y Realidad Constitucional*, 52.
- Martínez Pino J. (2017). Il paesaggio come oggetti di tutela in Spagna. Percorso normativo e processo formativo. *Il capitale culturale*, 15.
- McNeill J. R. (2003). The nature and culture of environmental history. *History and Theory*, 42.
- Mezzetti L. (1997), *I diritti della natura: paradigmi di giuridificazione dell'ambiente nel diritto pubblico comparato*, CEDAM, Padova.
- Montanari T. (2024), *Le statue giuste*, Laterza, Bari.
- Montoro Chiner M. J. (2000). La tutela dell'ambiente in Spagna. Profili costituzionali. In D. Amirante (Cur.) *Diritto ambientale e Costituzione*, Franco Angeli, Milano.
- Moore J. W. (2015), *Capitalism in the web of life. Ecology and the accumulation of capital*, Verso, London, p. 2.
- Nazioni Unite (1945), *Costituzione dell'UNESCO*.
- Nicolini M., Andreoli E. (2023). La costruzione giuridica del paesaggio: un patrimonio immateriale tra territori, identità e cultura. *DPCE online*, 2.
- Nicolini M. (2022), *Legal Geography. Comparative law and the production of space*, Springer, Cham.
- Oddenino A. (2014). La tutela della natura e del paesaggio nel diritto interna-

- zionale: gli strumenti a vocazione universale. In F. Rosario & M. A. Sandulli (Cur.), *Trattato di diritto dell'ambiente. Tomo III* (pp. 3 – 25), Giuffrè, Milano.
- Oviedo G., Puschkarsky T. (2021). World Heritage and rights-based approaches to nature conservation. In A. J. Connolly (Cur.), *Cultural Heritage Rights*, Routledge, New York.
- Parisi E. (2023). I moderni caratteri del concetto giuridico di paesaggio. *Federalismi*, 17.
- Pegoraro L., Rinella A. (2024), *Sistemi costituzionali*, II edizione, Giappichelli, Torino.
- Piccioni L. (2014), *Il volto amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia 1880 – 1934*, Temi, Trento.
- Piccioni L. (2023), *Parchi naturali. Storia delle aree protette in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Predieri A. (1969). Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio. In *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, vo. II, *Le libertà civili e politiche*, Vallecchi, Firenze.
- Predieri A. (1981). Paesaggio (voce). In *Enciclopedia del diritto*, Volume XXXI, Giuffrè, Milano.
- Prieto De Pedro J. (2004), *Cultura, culturas y constituciones*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- Ruiz Robledo A. (1998), *La Constitución Cultural Española*, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla.
- Streacker A. (2018), *Landscape protection in International Law*, Oxford Academic, Oxford.
- Strecker A. (2020). Landscape as Cultural Heritage. In F. Francioni & A. F. Vrdoljak (Cur.), *The Oxford handbook of international heritage law*, Oxford UP, Oxford.
- UNESCO (1972), *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage*.
- UNESCO (1999), *Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention*.
- UNESCO (2003), *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, Parigi.
- UNESCO (2013), *The Hangzhou declaration. Placing culture at the heart of sustainable development policies*.
- Vicente Giménez T., Salazar Ortuño E. (2022). La iniziativa legislativa popu-

- lar para el reconocimiento de personalidad jurídica y derechos propios al Mar Menor y su cuenca. *Revista Catalana de Dret Ambiental*, Vol. XIII, 1.
- Viola P. (2024). Nomocene e tradizione giuridica antropocenica. Per una ipotesi di narrazione. *DPCE Online*, 2.
- Zambrana Moral P. (2022), *La protección del medio ambiente: perspectiva histórico-jurídica*, Aranzadi, Cizur Menor.